

**COMUNE DI MORUZZO**  
**(PROVINCIA DI UDINE)**

**REGOLAMENTO**

***per la concessione di sovvenzioni, contributi,  
sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di  
vantaggi di qualunque genere a persone, enti  
pubblici e privati, comprese le associazioni***

***Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28 gennaio 1991***

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere.

## **ART. 2**

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono chiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 1 persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali:

**a)** nel caso di persone

1) versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto alla qualità della vita;

2) pongano in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente private e/o a soli fini di lucro.

**b)** nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni

- abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive, ricreative e non perseguano esclusivi fini di lucro.

## **ART.3**

### **TIPI DI BENEFICI**

1. Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

**a)** sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;

**b)** sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;

**c)** sussidi ed ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;

**d)** vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute

- 2) I benefici possono avere cadenza periodica o essere concessi "una tantum".
- 3) Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.
- 4) Spetta inoltre all'Amministrazione Comunale fissare l'eventuale ordine di priorità nell'accoglimento delle domande e determinare l'entità delle sovvenzioni e/o aiuti da concedere.

#### **ART. 4**

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE (art.2 lettera a), punto 1)**

Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazioni di disagio, intese ad ottenere i benefici di cui al precedente articolo 3, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- b) esame della situazione economico/finanziaria, rapportandola al nucleo familiare nel suo insieme;
- c) esame della situazione alloggiativa;
- d) esame della situazione parentale.

#### **ART. 5**

##### **CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A PERSONE PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ' (art.2 lett.a/punto 2)**

Al fine della concessione di contributi a persone che pongono in essere attività od iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- 1) esame del tipo di iniziativa od attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire;
- 2) esame dell'eventuale tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre/scolastica, scolastica, anziani), ecc.;
- 3) esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti punti 1) e 2), sia alla possibilità o meno di autofinanziamento;
- 4) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze.

## **ART. 6**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE PER CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI LE ASSOCIAZIONI, PER INIZIATIVE OD ATTIVITÀ'(art.2 lett.b)**

Al fine della concessione di contributi ad enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che pongono in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, si prenderanno in considerazione i criteri di cui ai punti **1),2),3),4)** del precedente art. 5 ed inoltre:

- 5)** esame dell'ultimo conto consuntivo precedente la richiesta di contributo ;
- 6)** esame del numero e della tipologia delle persone costituenti l'ente o l'associazione;
- 7)** esame dello statuto dell'ente o dell'associazione.

I criteri di cui ai punti 5) e 7) sono discrezionali per contributi sino a Lit. 300.000.=(trecentomila).

## **ART. 7**

### **MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**1)** Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art. 1, potranno essere presentate in carta semplice nel caso riguardino persone in stato di bisogno, in carta legale negli altri casi, salvo le eccezioni previste dalla legge.

**2.** Le domande dovranno contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di enti o associazioni, i dati dovranno essere riferiti al legale rappresentante ed alla persona incaricata di riscuotere e quietanzare l'eventuale contributo, se diversa dal legale rappresentante;
- 2) le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune;
- 3) ogni altra notizia o informazione si voglia portare a conoscenza del Comune;
- 4) la data e la firma leggibile.

**3.** Alla domanda dovranno essere allegate:

- 1) relazione sintetica sull'attività svolta durante l'esercizio precedente a quello cui la richiesta di contributo si riferisce;
- 2) rendiconto contabile dell'attività sempre riferita all'esercizio scorso, corredata da idonea documentazione giustificativa (fatture ecc.);
- 3) preventivo di spesa sull'attività da svolgersi;
- 4) relazione dettagliata sull'attività da svolgersi;
- 5) eventuali memorie, certificazioni e quanto altro il richiedente riterrà opportuno.

## **ART. 8**

### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, MODALITÀ' PER L'ISTRUTTORIA ED IL LORO ESAME**

1. I soggetti di cui al punto b) dell'art.2 del presente regolamento, dovranno inoltrare istanza, corredata della documentazione di cui al terzo comma del precedente art.7, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Per quanto riguarda invece i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo art. 2, non viene stabilito alcun termine.
3. Le domande presentate ai sensi del presente regolamento dovranno essere istruite entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune.
4. Il funzionario responsabile redigerà apposita relazione avuto riguardo ai precedenti articoli 4, 5, 6, e 7, fornendo inoltre tutte le notizie possibili per una attenta valutazione della domanda stessa, che verrà quindi inoltrata per l'esame alla Giunta Municipale.
5. La Giunta Municipale, sulla base degli atti istruttori, delibererà in via definitiva, in ordine alla richiesta di intervento e la decisione verrà comunicata al richiedente non appena la deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.
6. Il termine di cui al terzo comma, potrà essere interrotto una sola volta, qualora si renda necessario richiedere ulteriori atti o informazioni integrative al presentatore della domanda.
7. La decorrenza dei termini riprenderà dall'inoltro al protocollo del Comune di quanto richiesto.

## **ART.9**

### **EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art.2 del presente regolamento avverrà come segue:
  - 1) nel caso di persone che versino in situazioni economiche disagiate: in unica soluzione ed entro dieci giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione di contributo diverrà esecutiva ai sensi di legge;
  - 2) negli altri casi: per il 70% dell'ammontare del contributo entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di concessione ed il saldo entro dieci giorni dalla presentazione della eventuale rendicontazione o entro trenta giorni dalla data in cui l'iniziativa è stata portata a compimento;
2. L'erogazione dei contributi dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del presente regolamento avverrà come segue:
  - 1) per il 70% del contributo concesso entro il mese di luglio dell'anno di riferimento del contributo stesso, il saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo ed a presentazione del rendiconto contabile di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento.

## **ART.10**

### **ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO**

- 1.** Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.
- 2** Entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- 3** Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria ed inviata alle associazioni operanti sul territorio.